



2) COSTITUIRSI nel giudizio promosso da:

\_\_\_\_\_ C.F. [\_\_\_\_\_] \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, Prov./Stato \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, Prov./Stato \_\_\_\_\_, Via/Piazza \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

AVENTE AD OGGETTO: \_\_\_\_\_

PENDENTE AVANTI: \_\_\_\_\_, GIUDICE

DESIGNATO: \_\_\_\_\_, UDIENZA FISSATA PER IL: \_\_\_\_\_

PER LE SEGUENTI RAGIONI: \_\_\_\_\_

e per l'effetto,

### DICHIARA

**consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti ed uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,**

che **il proprio reddito<sup>2</sup>**, ammonta a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;

che, **in quanto cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea**, attesta che:

a) Ha inviato con congruo anticipo richiesta di rilascio della certificazione dei redditi prodotti nel proprio Stato di provenienza non appartenente all'Unione Europea, ed ha ottenuto la risposta che allega

<sup>2</sup> Indicare il reddito imponibile dell'istante ai fini dell'Imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda il reddito non deve superare € 13.659,64.

Ai fini della determinazione complessiva del reddito si deve tenere conto sia del reddito imponibile IRPEF (che, ai sensi dell'art. 3 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) è rappresentato dalla somma dei redditi indicati dall'art. 6 al netto degli oneri deducibili previsti dal successivo art. 10), sia dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva e, quindi, delle seguenti tipologie di reddito (elenco solo esemplificativo): pensioni sociali, rendite INAIL, assegno unico universale, interessi sui conti correnti, libretti o depositi bancari o postali, interessi su BOT/BTP e altri titoli del debito pubblico, proventi da partecipazione a fondi di investimento, redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure a imposta sostitutiva, borse di studio universitarie e per corsi di dottorato/post-dottorato/specializzazione/perfezionamento, proventi da lavoro sommerso; canoni di locazione di immobili (come reddito imponibile se sottoposti a tassazione ordinaria o come reddito non imponibile se sottoposti a cedolare secca), gli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato, nonché proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da non più di cinque anni o non adibiti ad abitazione principale, proventi da vendita di immobili situati all'estero o redditi prodotti all'estero, vincite da lotterie, concorsi a premi, giochi e scommesse.

Si avvisa che gli assegni destinati al mantenimento dei figli, ancorchè esenti da IRPEF, secondo recente giurisprudenza della Cassazione (Cass. Civ. Sez. II, ordinanza 30 sett. 2019 n. 24378) devono essere conteggiati ai fini della determinazione complessiva dei redditi.



□ che pertanto il REDDITO COMPLESSIVO<sup>4</sup> ai fini della presente istanza ammonta a €. \_\_\_\_\_,\_\_\_ sussistendo, quindi le condizioni di reddito previste per l'ammissione.

### SI IMPEGNA

a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;  
e, infine,

### ATTESTA

di non aver subito condanne, con sentenza definitiva, per i reati di cui agli articoli 416 bis del Codice Penale, 291 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23/01/1973, n.43, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80 e 74, comma 1 del testo unico di cui al D.P.R. 09/10/1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis avvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

**La presente vale come DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE** (art. 46-comma I°, lett. o) DPR 445/2000).

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
*luogo data*

\_\_\_\_\_  
*firma del richiedente<sup>5</sup>*

<sup>4</sup> Il reddito complessivo è costituito dal reddito del dichiarante nel caso in cui lo stesso non conviva con alcun familiare. In caso di convivenza, invece, è dato dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente.

Si tiene conto del solo reddito del dichiarante quando la causa ha ad oggetto diritti della personalità, ovvero nei processi nei quali gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

<sup>5</sup> L'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero già apposta in precedenza e accompagnata dalla fotocopia del documento d'identità del richiedente (art. 38, comma 3, DPR 28 dicembre 2000, n. 445).

**N.B.: IL DICHIARANTE DEVE ALLEGARE ALL' ISTANZA:** ultima dichiarazione dei redditi presentata o documento equipollente (ad es. Certificazione Unica dei redditi), copia del documento d'identità e del codice fiscale.

Per i componenti del nucleo familiare, allegare: ultima dichiarazione dei redditi presentata o documento equipollente (ad es. Certificazione Unica dei redditi) e autocertificazione delle condizioni reddituali di ciascun componente, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale.

Per i redditi prodotti all'estero (anche se pari a 0), il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea allega all'istanza una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato oppure autocertificazione come da regolamento.

Se l'istanza si riferisce a un giudizio di separazione, allegare: copia del certificato per estratto riassunto dell'atto di matrimonio.

Se l'istanza si riferisce a un giudizio di divorzio, allegare: copia della sentenza di separazione o del verbale omologato.

Se l'istanza si riferisce a un giudizio di impugnazione, allegare: copia della sentenza o del provvedimento oggetto di gravame.

È inoltre necessario allegare la documentazione comprovante la fondatezza della causa e indicare le eventuali precedenti delibere di ammissione al beneficio.

Se gli spazi non sono sufficienti, è possibile utilizzare un ulteriore modulo compilandolo solo nella parte relativa alle generalità del dichiarante (pag. 1) e sottoscrivendolo con le modalità descritte alla nota 6.

**Il sottoscritto, in caso di ammissione, nomina difensore:**

**l'Avv. \_\_\_\_\_, del Foro di \_\_\_\_\_  
pec \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_  
firma del richiedente

\_\_\_\_\_  
firma del difensore per autentica

#### AVVERTENZE

1. Il Consiglio dell'Ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, il Consiglio dell'Ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
2. Il richiedente, se il giudice procedente o il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati lo richiedono, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

3. Copia dell'atto con il quale il Consiglio dell'Ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'Ufficio Finanziario competente per la verifica dell'esattezza dei redditi attestati dal richiedente.
4. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede **revoca il provvedimento** di ammissione. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
5. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la **reclusione** da uno a cinque anni e con la **multa** da € 309,87 a € 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. Sono applicate le medesime sanzioni a chi, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di effettuare le comunicazioni relative alle variazioni rilevanti dei limiti di reddito per le quali è stato assunto l'impegno di cui alla presente istanza.

### INFORMATIVA

ex articolo 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali

**(D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)**

Gentile Signora/e (richiedente),

desidero informarLa che il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in seguito **Codice**) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo tale normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del **Codice**, Le vengono fornite le seguenti informazioni.

Il trattamento che l'Ordine Avvocati di Sondrio potrà effettuare sarà:

- a)* effettuato **tramite sistema informatizzato e/o raccolta di documentazione cartacea** e persegue le seguenti finalità: **richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per procedimenti civili, amministrativi, contabili** (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A);
- b)* il conferimento dei dati è **obbligatorio** e il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di assolvere ai relativi adempimenti;
- c)* i dati sono comunicati a: Autorità Giudiziaria competente e Agenzia delle Entrate;
- d)* i dati non saranno diffusi.

Tali dati verranno trattati esclusivamente per le finalità sopra indicate e per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle medesime finalità.

Il trattamento dei dati avverrà mediante modalità e strumenti idonei a garantirne la riservatezza e sarà effettuato attraverso mezzi elettronici o automatizzati (elaboratori in rete non accessibile al pubblico) ed attraverso mezzi non automatizzati (archivi cartacei), forniti entrambi di adeguate misure di sicurezza, quali password personalizzate con accesso esclusivo, codice identificativo personale e controllo sull'accesso degli archivi, così come previsto e disciplinato dagli articoli da 31 a 36 inclusi del **Codice** e sempre nel rispetto dell'articolo 11 del **Codice**. Da un punto di vista organizzativo vengono operati controlli sia sull'assegnazione degli incarichi ai soggetti preposti al trattamento dei dati che sulla classificazione dei dati stessi.

Il **titolare** del trattamento è: **Ordine Avvocati di Sondrio**, nella persona del Presidente in carica, con sede in (23100) Sondrio, via Mazzini n.34

Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dagli articoli **7,8,9 e 10** del **Codice**, che Le riproduciamo integralmente:

**Art.7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

**Art.8 - Esercizio dei diritti**

1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
  - a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
  - b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
  - c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
  - d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
  - e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
  - f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
  - g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
  - h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

**Art.9 - Modalità di esercizio**

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

**Art.10 - Riscontro all'interessato**

1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
  - a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
  - b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

Il richiedente: Sig.ra/re \_\_\_\_\_

Firma per presa visione \_\_\_\_\_

**ESPRESSIONE DEL CONSENSO**

La/il sottoscritta/o Sig.ra/re \_\_\_\_\_ prende atto della informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del **Codice** e accorda liberamente il proprio consenso affinché, in osservanza degli articoli 23/25/26 dello stesso **Codice**, i propri dati personali possano essere trattati per gli scopi prescritti e per le finalità dichiarate ed essere oggetto di comunicazione ai soggetti indicati.

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_      FIRMA \_\_\_\_\_